

COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano



REGOLAMENTO COMUNALE PER L' ISTITUZIONE
DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'
(C.P.O)



Approvato con deliberazione del C.C. n° 12 del 27.03.2009

**REGOLAMENTO
PER L' ISTITUZIONE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA'
(C.P.O)**

**ART.1
Comitato Pari Opportunità**

E' istituito presso il Comune di Boroneddu il Comitato Pari Opportunità, di seguito denominato CPO, per la realizzazione delle pari opportunità tra gli uomini e le donne in attuazione dei principi di parità sanciti dagli artt. 3 e 7 della Costituzione italiana ed in conformità ai principi della L.R. n. 39 del 1989.

Il CPO opera:

- per rimuovere gli ostacoli e ogni forma di discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne;
- per promuovere le pari opportunità;
- per la valorizzare delle differenze di genere;
- per favorire il riequilibrio delle rappresentanze tra uomini e donne in tutti i luoghi decisionali del territorio comunale.

Il CPO si propone di favorire l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i lavoratori e le lavoratrici anche mediante l'attuazione di azioni positive.

**ART. 2
Composizione e nomina del CPO**

Il CPO è un organismo permanente consultivo e di proposta del Consiglio Comunale e della Giunta. Esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando in un rapporto di collaborazione con amministratori e consiglieri comunali.

Il CPO è composto da donne di cui:

- almeno una componente di tutti i gruppi consiliari, salvaguardando il giusto rapporto fra maggioranza ed opposizione. (Nel caso in cui in un gruppo consiliare non vi sia una presenza femminile, lo stesso indicherà la propria rappresentanza);
- una componente nominata dalla Giunta Comunale, come componente di parte, con ruolo di dirigente/funziionario dotato di potere decisionale dell'amministrazione;
- una componente designata delle Organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori e delle lavoratrici a livello provinciale.
- una rappresentanza delle associazioni e/o istituzioni pubbliche presenti nel territorio (Associazioni, Scuola, Direzione provinciale del Lavoro).

Alle riunioni del CPO partecipa di diritto il Consigliere di parità territorialmente competente.

La sua entità numerica massima è determinata all'atto dell'insediamento e comunque non superiore a cinque componenti.

Il Sindaco provvede a dare pubblicità al Comitato tramite un bando e/o lettera/invito. La proposta di candidatura da parte delle Organizzazioni sindacali e delle associazioni e/o istituzioni pubbliche presenti nel territorio va presentata al Sindaco tramite domanda scritta con allegato un curriculum vitae dal quale risulti la specifica competenza e/o esperienza in materia di problematiche femminili.

Sulla base delle designazioni pervenute il Consiglio Comunale provvede alla nomina del CPO.

ART. 3 **Organi del Comitato** **Insedimento e durata in carica**

Il CPO nella prima seduta di insediamento, convocata e presieduta dal Sindaco, elegge al suo interno a maggioranza assoluta, un Presidente, un Vice presidente e ed un segretario con funzione di verbalizzare le sedute.

Il CPO è insediato entro 30 giorni dalla nomina consiliare.

Al Presidente spetta il compito di coordinare i lavori del CPO, che può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro eventualmente integrati con esperti nominati dal CPO.

L'elezione del Presidente ed ogni successiva variazione intervenuta in sede al Comitato deve essere comunicata al Consiglio Comunale nella sua prima seduta utile.

Il CPO ha durata pari a quella del mandato elettivo del Sindaco, e rimane in carica sino a nuova nomina della stessa, che deve avvenire entro 60 giorni dalla decadenza della precedente.

I componenti decadono dalla carica qualora non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Comitato, a meno che non presentino una giustificazione scritta alla Presidente comprovante la sussistenza di un impedimento oggettivamente apprezzabile.

La decadenza è automatica ed il Consiglio Comunale, su segnalazione del Presidente del CPO, ne prende atto in base alla constatazione del numero di assenze e alla mancanza di una valida giustificazione.

La cessazione dalla carica può avvenire per morte, incapacità sopravvenuta, per revoca del gruppo/ente/organo designatario.

In caso di cessazione/decadenza/dimissione dalla carica, il gruppo/ente/organo designatario indica la sua sostituta, alla cui nomina si procederà secondo quanto previsto all'art. 2.

ART. 4 **Compiti e funzioni del CPO**

Il CPO:

- a) svolge e promuove indagini e ricerche sui problemi relativi alla condizione femminile nel territorio comunale, nonché convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni;
- b) opera per favorire l'accesso delle donne al mercato del lavoro e per incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale delle donne stesse, in ottemperanza alle normative nazionali e comunitarie;
- c) esprime pareri e proposte sulle iniziative legislative e normative in genere e su progetti ed atti amministrativi e programmatori comunali che investono la condizione femminile;
- d) promuove iniziative (anche attraverso gli Uffici del Comune) che favoriscono la visibilità della cultura delle donne sia nel campo del sapere (storia, sociologia, filosofia, psicologia,

- pedagogia, medicina, etc.) sia nel campo dei "saper fare" (professioni tradizionali e non tradizionali: imprenditoria, cinema, teatro, giornalismo, arte, scrittura etc.);
- e) sviluppa e promuove interventi nel mondo della scuola, in collaborazione con le istituzioni preposte, per rafforzare la soggettività femminile docente, per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione della differenza in genere, eliminando gli stereotipi sessisti presenti nella comunicazione scritta, orale e massmediale;
 - f) attua iniziative (anche attraverso gli Uffici del Comune) dirette a promuovere condizioni familiari di piena corresponsabilità della coppia che consenta alla donna di rendere compatibile l'esperienza familiare con l'impegno pubblico, sociale, professionale;
 - g) favorisce la costituzione di reti di relazione con l'associazionismo femminile a livello nazionale, ma anche a livello comunitario ed extracomunitario per rendere operante il diritto alla diversità nella comunanza di genere e per promuovere scambi di esperienze, di elaborazioni e di proposte;
 - h) attua interventi tesi a creare memoria storica dei progetti realizzati nel corso della legislatura;
 - i) formula proposte di adeguamento della normativa comunale alle finalità dell'articolo 1 e in particolare in materia di diritti civili, scuola, formazione professionale, lavoro, famiglia, sanità, assistenza, servizi sociali;
 - j) valuta lo stato di attuazione nel Comune delle leggi nazionali e regionali che riguardano la condizione femminile;
 - k) promuove forme di collaborazione con gli Ispettorati provinciali e regionali del lavoro al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine all'applicazione effettiva delle normative di parità in materia di lavoro e più in generale in ordine alle condizioni di impiego delle donne;
 - l) vigila sull'applicazione, da parte di soggetti pubblici e privati, che vi sono tenuti, delle leggi relative alla parità tra uomo e donna;
 - m) promuove iniziative per superare i casi di discriminazione illegittima o violazioni di leggi di parità, rilevati d'ufficio o su segnalazione - denuncia;
 - n) promuove progetti e interventi volti ad espandere l'accesso delle donne al lavoro, ad incrementare le loro opportunità di formazione e progressione professionale, a sviluppare l'imprenditorialità femminile, individuale e collettiva;
 - o) promuove e collabora nell'attuazione di azioni positive definite con specifici programmi d'intervento da organismi ed enti, pubblici e privati, secondo le direttive CEE, volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono a realizzazione delle pari opportunità fra uomini e donne;
 - p) favorisce l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione e a tutte le iniziative riguardanti la condizione femminile, in particolare nei confronti delle amministrazioni locali;
 - q) formula proposte al fine di realizzare una adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza comunale;
 - r) svolge ogni altra attività comunque inerente alle finalità di cui all'articolo 1.

Gli organi e gli uffici amministrativi comunali sono tenuti ad inviare al CPO ogni atto e documento che sia inerente la materia delle pari opportunità.

Gli organi e gli uffici amministrativi comunali sono tenuti ad una adeguata motivazione ove ritengano disattendere i pareri, le proposte e le richieste del CPO.

Gli uffici comunali, dei concessionari di pubblici servizi comunali, sono tenuti a fornire, su richiesta del CPO, tutti i dati e gli elementi necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali del medesimo.

ART. 5

Funzionamento del CPO

Il CPO si riunisce:

- a) per la redazione del programma di attività annuale o pluriennale;
- b) per verificare lo stato di attuazione del proprio programma e predisporre la relazione annuale sull'attività da presentare al Consiglio;
- c) per adempiere alle proprie funzioni di proposta, consultive e di indirizzo da finanziare sia con risorse comunali che regionali, statali ed europee.

Il CPO si riunisce secondo le scadenze che si dà autonomamente su convocazione della Presidente, con invio dell'ordine del giorno al domicilio delle sue componenti possibilmente cinque giorni prima della data della riunione, o telefonicamente 48 ore prima.

Il Comitato è convocato altresì qualora ne facciano richiesta i 2/3 delle sue componenti; in tal caso la seduta deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui la richiesta è presentata alla Presidente.

Le decisioni del Comitato sono assunte a maggioranza ed a voto palese (salvo decisione diversa della maggioranza delle componenti).

Per la validità delle decisioni è necessaria nella prima convocazione la presenza della metà più una delle componenti; in seconda convocazione le decisioni sono valide con la presenza di 1/3 delle componenti.

Delle sedute del Comitato viene redatto un verbale a cura del segretario del CPO, e controfirmato dalla Presidente e dal segretario stesso.

Il Comitato può articolarsi, anche con l'ausilio di componenti esterni, in gruppi di lavoro per la predisposizione di programmi e progetti finalizzati.

ART. 6 Funzioni del Presidente

Il presidente del CPO:

- rappresenta il Comitato all'interno e all'esterno dell'Amministrazione Comunale;
- convoca il CPO e predisponde l'ordine del giorno;
- affida compiti e incarichi alle singole componenti del Comitato in relazione alle particolari attitudini e competenze professionali delle stesse.

ART. 7 Rapporti di collaborazione con altri Organismi

Il CPO opera in piena autonomia e nell'esercizio delle sue funzioni sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione delle pari opportunità a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, ed in particolare con:

- l'ufficio della Consigliera Provinciale di parità;
- la Consulta Regionale Femminile operante presso il Consiglio Regionale;
- la Commissione per i diritti della donna del Parlamento Europeo;
- la Commissione per le pari opportunità istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento delle lavoratrici, istituito presso il Ministero del Lavoro.

ART. 8 Sede del Comitato

Il CPO ha sede presso il Comune di Boroneddu (Aula consiliare) e si avvale eventualmente, per l'espletamento delle sue funzioni, di personale e attrezzature comunali messe a disposizione.

ART. 9

Relazione annuale e programma sulle attività

Entro il 31 dicembre di ogni anno, e comunque entro il termine stabilito per l'approvazione del Bilancio preventivo dell'Ente, il CPO propone un programma di attività con l'indicazione delle spese previste e delle relative fonti di finanziamento.

Entro il 20 febbraio di ogni anno il Responsabile del personale, in collaborazione con il CPO, redige una relazione di sintesi che dovrà essere inviata al Sindaco, per poterne riferire al Consiglio Comunale.

La relazione dovrà contenere:

- una descrizione in forma anonima del personale suddiviso per genere;
- la descrizione delle azioni realizzate nell'anno con l'evidenziazione, per ciascuna di esse, dei capitoli di spesa e dell'ammontare delle risorse impiegate;
- la descrizione delle azioni da realizzare negli anni successivi con l'evidenziazione, per ciascuna di esse, dei capitoli di spesa e dell'ammontare delle risorse da impegnare.

La relazione verrà firmata congiuntamente dal/dalla responsabile dell'Area Amministrativa e dal/dalla presidente del CPO.

Ogni anno, entro il 20 febbraio, la relazione, dovrà essere indirizzata al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità.

Le attività che verranno attuate in base alle indicazioni contenute nelle direttive ministeriali devono essere inserite nei piani triennali di azioni positive (art.7 comma 5 Dlgs 196/2000 e art 6 comma 6 del Dlgs 165/2001).

ART. 10

Oneri per il funzionamento

I componenti del CPO, in relazione alle finalità dalla stessa esercitate, hanno diritto all'indennità di presenza nella stessa misura e con le modalità previste per le commissioni consiliari dell'Ente e stabilite dalla normativa vigente in materia.

ART. 11

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 12

Pubblicità del Regolamento

Al presente regolamento verrà data ampia diffusione mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale.

ART. 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento consta di numero 13 articoli (compreso il seguente) ed entra in vigore una volta resa esecutiva la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale e a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
